

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1956

(50^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane » (1619) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag.	643, 644
MORO, relatore		644
SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio		643

« Durata dei brevetti per invenzioni industriali » (1654) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	629, 633
MOLINELLI	632
TARTUFOLI	633
TURANI, relatore	630

« Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per studi e sperimentazioni nel campo della energia nucleare » (1670) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	633, 642, 643
BATTISTA	643

CORTESE, Ministro dell'industria e del commercio	Pag.	642
DE LUCA		642
TARTUFOLI, relatore		633, 642

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, De Luca Carlo, Longoni, Molinelli, Moro, Pezzullo, Roveda, Tartufoli, Trigona Della Floresta e Turani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Gervasi, Montagnani e Zucca sono sostituiti rispettivamente dai senatori Boccassi, Giustarini e Asaro.

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Cortese, e i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Buizza e Sullo.

MORO, Sottosegretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Durata dei brevetti per invenzioni industriali » (1654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Durata dei brevetti per invenzioni industriali ».

Informo che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto concerne l'aspetto finanziario del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURANI, *relatore*. Onorevoli senatori, l'argomento del disegno di legge in esame è stato già oggetto di un'iniziativa parlamentare, alla quale io ebbi ad aderire, e che, successivamente, venne — di fatto — prima accantonata e poi ritirata, dallo stesso presentatore, per motivi di ordine vario.

Il disegno di legge presentato dal Ministro dell'industria e del commercio, corrisponde, ormai, all'esigenza che fu all'origine della precedente iniziativa.

Il diritto di brevetto per invenzioni industriali trae il proprio fondamento da due ordini di esigenze: dall'interesse generale per il progresso industriale e dalla necessità di assicurare, all'autore di una invenzione, il giusto compenso per il contributo personale che egli apporta al progresso.

Ho ritenuto opportuno richiamare questi concetti in quanto penso che gli stessi fossero all'origine di una legislazione favorevole all'istituto di una privativa dell'inventore sulla sua invenzione, iniziata un secolo fa.

Ed al termine delle polemiche suscitate dalla presentazione del surrichiamato disegno di legge d'iniziativa parlamentare, è bene ribadire il concetto secondo il quale la protezione che, anche attraverso il disegno di legge in esame, viene accordata dal Governo, non è affatto rivolta all'interesse esclusivo del singolo, ma trattasi di una concessione, con carattere di temporaneità, compiuta, in definitiva, per giovare alla collettività, e non al privato.

Esaminando brevemente le principali anteriori fonti del diritto di brevetto per invenzioni industriali, osserviamo, in particolare, che la durata dei brevetti per invenzioni industriali venne, all'origine, regolata dalla vecchia e fondamentale legge 30 ottobre 1859, n. 3731, emanata per il Regno di Sardegna ed estesa, successivamente, a tutto il territorio italiano con legge 31 gennaio 1864, n. 1657, e stabilita nel periodo massimo di anni 15 e minimo di un anno, contemplando inoltre, per le invenzioni precedentemente brevettate all'estero, che la durata stessa non dovesse eccedere quella del brevetto straniero, nè, in ogni caso, oltrepassare gli anni 15.

Era peraltro previsto che un brevetto, concesso per meno di cinque anni, potesse essere

prolungato per uno o più anni fino al massimo di anni quindici.

Con decreto-legge 29 luglio 1923, n. 1970, la durata dei brevetti fu unificata ad anni quindici, venendosi legislativamente a riconoscere una situazione di fatto da lungo tempo preconstituitasi dato che nessun brevetto d'invenzione veniva generalmente richiesto per una durata inferiore a quella massima riconosciuta dalla legge.

D'altra parte la legge sarda del 1859, pur essendo indubbiamente ottima per l'epoca in cui venne promulgata, non aderiva più, con il trascorrere del tempo, alle mutate ed accresciute esigenze dell'industria, che, precisamente nella seconda metà del secolo XIX, ebbe un formidabile sviluppo dovuto alla utilizzazione di nuove fonti di energia, e alle mirabili invenzioni che furono causa di una vera e propria rivoluzione industriale.

In Italia, fin dal 1906, fu avvertita la necessità di procedere alla revisione ed al riordinamento della legislazione sulle invenzioni industriali; con regio decreto 8 ottobre 1906 venne infatti costituita una Commissione incaricata di elaborare un testo revisionato delle leggi sulla proprietà industriale.

Non avendo avuto seguito gli schemi di legge redatti dalla detta Commissione, si provvide, con decreto 16 aprile 1917, alla nomina di altra Commissione avente lo stesso incarico. Infine, il 25 novembre 1926, con legge n. 2032, fu concessa al Governo apposita delega legislativa per procedere alla riforma della legislazione sulla proprietà industriale. L'apposita Commissione redasse uno schema di disegno di legge dove, per quanto concerne la durata dei brevetti, si proponeva di mantenere la durata normale di anni 15, ma di ammetterne una proroga preventiva fino a 20 anni per le invenzioni che avessero comportata l'applicazione di principi nuovi o complessi e tali che — presumibilmente — non potessero essere attuati senza una speciale preparazione tecnico-economica.

Per la prematura morte del Presidente della Commissione il Governo del tempo dovette provvedere, nel maggio del 1930, alla nomina di altra Commissione con analogo incarico.

I lavori della nuova Commissione portarono alla formale promulgazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, che fissava la durata dei brevetti ad anni 18, da computarsi dalla data del deposito della domanda.

Per un complesso di circostanze estranee alla questione, il decreto del 1934 non ebbe mai applicazione. Ma ormai si era riconosciuto, in una legge formale, che la durata del brevetto d'invenzione dovesse essere di anni 18, anche se, con altro provvedimento legislativo del 1939 (legge 24 febbraio, n. 317), promulgato per dare graduale attuazione alla riforma disposta ma non attuata col decreto 13 settembre 1934, n. 1602, tra le disposizioni la cui attuazione venne differita a tempi ulteriori, fu compresa — anche per ragioni di carattere contingente — quella concernente la maggiore durata dei brevetti.

Ciò spiega come nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, promulgato appunto in seguito alla delega legislativa di cui sopra, la durata dei brevetti venne mantenuta ad anni 15.

Dopo la parentesi bellica l'attività legislativa nel delicato settore della tutela dei diritti di proprietà industriale fu rivolta, soprattutto, a reintegrare, nei limiti del possibile, i diritti che dalla guerra stessa erano stati distrutti o pregiudicati. Di qui un complesso di provvedimenti concernenti moratorie, reintegrazioni di diritti decaduti o scaduti e, nel campo specifico della durata dei brevetti, disposizioni atte a consentire il recupero degli anni perduti a causa delle vicende belliche, nella attuazione di invenzioni brevettate (legge 10 ottobre 1950, n. 842, accordi italo-francese 29 maggio 1948, italo-canadese 1° luglio 1950, italo-britannico 16 giugno 1951, italo-norvegese 12 ottobre 1951).

Non appena la suddetta attività legislativa venne portata a compimento, la necessità di procedere ad una organica revisione delle disposizioni in vigore sulla materia dei diritti di proprietà industriale, si ripropose, con carattere di urgenza, in quanto le mutate esigenze economiche, il sostanziale progresso dell'industria nazionale conseguente alla ricostruzione, rese sempre più evidente lo sfasamento di certi istituti tuttora regolati da disposizioni superate, anche in relazione ai progressi delle

legislazioni in materia dei Paesi industrialmente più importanti.

A tal fine si provvide per la nomina di apposita Commissione interministeriale incaricata di elaborare un organico schema di disegno di legge sulla materia. In tale schema venne prevista, per i brevetti di invenzione, la durata di anni 20 dal deposito della domanda.

Poichè alcune parti della schema suddetto apparvero, all'Amministrazione competente, particolarmente urgenti, se ne dispose lo stralcio e la elaborazione in appositi separati schemi di disegni di legge. Tra questi il Ministero dell'industria ritenne opportuno comprendere anche le norme sulla durata dei brevetti di invenzione predisponendo uno schema di disegno di legge, che, dopo le necessarie adesioni delle altre Amministrazioni interessate, è giunto ora al nostro esame.

Motivi di natura politica ed economica giustificano il provvedimento in esame: è necessario riconoscere alle industrie attuanti invenzioni che, per la loro complessità, esigono cospicui investimenti di capitale, un ragionevole periodo per l'ammortamento degli impianti; esistono delle marcate differenze tra la durata dei brevetti concessi nei più importanti Paesi esteri nei confronti di quella riconosciuta dalla legislazione italiana, con gli inconvenienti che da detta differenziazione derivano all'economia del Paese.

A tali motivi si aggiungono ulteriori elementi di valutazione, quali la considerazione dei favorevoli effetti del prolungamento di durata dei brevetti sugli investimenti di capitale estero in Italia (come ha dimostrato l'esperienza già fatta dopo l'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1950, n. 842, che provocò la installazione di nuovi impianti industriali, anche in regioni economicamente depresse, con evidenti benefici riflessi sul mercato del lavoro), ed il fatto che l'Italia è paese importatore d'invenzioni. Per quest'ultimo è da tener presente che la legislazione italiana esige, per il mantenimento dei diritti di brevetto, l'attuazione di una invenzione brevettata nel territorio dello Stato, e pertanto ne deriva che le invenzioni brevettate di titolarità estere, per essere tutelate in Italia, debbano necessariamente ivi essere attuate. E poichè l'attuazione

stessa avviene normalmente in regime di esclusiva, la conseguenza è che i prodotti che altrimenti sarebbero fabbricati all'estero ed importati in Italia, sono invece qui fabbricati con un risparmio valutario di cui è superfluo porre in evidenza l'entità.

È noto altresì che nella politica di liberalizzazione l'Italia è ai primissimi posti nella osservanza di impegni assunti in sede internazionale. Si è lamentato molte volte, e non soltanto dalle categorie produttive interessate, che a causa del mancato allineamento di altri Paesi, si rende estremamente difficoltoso, alcune volte insostenibile, sopportare la concorrenza sui mercati internazionali. Tale fenomeno è qualche volta aggravato da *dumpings* appena mascherati, che per altri accordi internazionali è impossibile neutralizzare con provvedimenti di carattere doganale.

In tale stato di cose non rimane che il brevetto di invenzione, quale legale e legittimo strumento, per neutralizzare eventuali *dumpings* favoriti da provvedimenti di liberalizzazione, e difendere così, fin dalle frontiere dello Stato, l'economia nazionale da tali atti di sleale concorrenza. Pertanto equivarrebbe ad un gratuito regalo, senza contropartita, il mantenere nel settore brevettuale la condizione di inferiorità derivante dalla minor durata del brevetto italiano nei confronti di quelli concessi in Paesi esteri coi quali l'Italia è in concorrenza.

Vorrei da ultimo richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul problema che pone la maggiore durata dei brevetti conseguente al disegno di legge in esame, cioè quello di stabilire da quale giorno essa debba avere effetto. Giustamente la certezza del diritto impone che sia fissata la data dalla quale si farà decorrere la modifica di legge in esame, soprattutto nel quadro del principio della concorrenza, ove rientra anche quello della legislazione sui brevetti. Per la concorrenza, infatti, conta molto il tempo, nella sua misura, cioè nel trascorrere di ben determinati giorni, mesi ed anni, utili allo sfruttamento della privata industriale e volti al prefisso termine finale.

La soluzione di un tale problema coinvolge gravi e notevoli interessi ed, appunto, il dise-

gno di legge in esame si è riferito ad una data fissa, indicata nel 1º agosto 1956, venendo a comprendere altresì i brevetti che saranno concessi o domandati e quelli non ancora scaduti a tale data, non senza tenere nella giusta evidenza i legittimi interessi dei terzi.

Giova rilevare che un tale criterio di giustizia e di equità sociale è scaturito dalla complessa documentazione che ha formato oggetto di attenta critica da parte della apposita Commissione ministeriale esistente presso il Ministero dell'industria, la quale ha approfondito anche i motivi economici, politico-economici e gli aspetti giuridici del provvedimento. Naturalmente nel fissare la data di decorrenza del disegno di legge in esame alla data fissa del 1º agosto 1956, ci si è preoccupati di accertare l'esistenza e la consistenza di quegli interessi di ordine generale che soli, come abbiamo accennato all'inizio della presente relazione, possono giustificare la promulgazione di una legge sia pure a carattere eccezionale.

Nell'associarmi a quanto è stato inoltre rappresentato nella relazione ministeriale al presente disegno di legge, desidero plaudire all'intendimento del Governo, il quale, in occasione dei prossimi Congressi internazionali per la revisione delle Convenzioni internazionali, si è riservato di prospettare l'opportunità che per tutti i Paesi aderenti all'Unione della proprietà industriale sia accolto il termine di durata unico per il brevetto di invenzione.

Invito quindi gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in esame nel testo, così come è stato redatto. Proporrò solamente che, nell'articolo 2, il termine ora previsto al 31 dicembre 1956 per quelle ditte che hanno già fatto seri studi ed impianti, sia portato al 31 dicembre 1957; ciò evidentemente per dare alle anzidette ditte un maggiore respiro.

MOLINELLI. Il disegno di legge in esame ha dato luogo ad innumeri discussioni negli ambienti interessati, ed ha messo in luce numerosi problemi che si riferiscono al provvedimento.

Si è fatto, tra l'altro, osservare da uomini appartenenti a partiti diversi che, mentre una proroga, in se stessa considerata, dei brevetti

è già cosa che potrebbe risultare dannosa all'economia del Paese, poichè i brevetti di origine straniera sono di gran lunga superiori per numero a quelli di origine italiana, d'altra parte, per quanto concerne le industrie del Paese, e, soprattutto, le medie e piccole industrie, vi è una situazione di difficoltà: il periodo di interregno, infatti, tra le disposizioni precedenti e quelle di oggi ha consentito loro una serie di investimenti e di lavorazioni che verrebbero ad essere ostacolate dall'attuazione del disegno di legge in esame. Si tratta, quindi, di un problema complesso che merita un approfondito studio.

Per quanto concerne il nostro Gruppo tale studio è stato condotto con diligenza dal senatore Montagnani, che per suoi impegni particolari si trova oggi nell'impossibilità di partecipare alla presente seduta.

Comunque l'opinione che egli mi ha comunicato è che il disegno di legge debba essere profondamente discusso e che, circa la sua approvazione, o meno, debba essere considerato competente il Senato in Assemblea plenaria. Chiedo, quindi, a nome del senatore Montagnani e di altri colleghi che il provvedimento sia rimesso all'Assemblea, ed in tal senso presento all'onorevole Presidente formale proposta.

TARTUFOLI. Evidentemente non possiamo che prendere atto del desiderio espresso da alcuni senatori, perchè la discussione di questo disegno di legge sia rimessa all'Assemblea.

Peraltro, poichè fui presentatore di una legge in materia, in data 15 novembre 1955, che praticamente è stata superata e assorbita dal disegno di legge ministeriale, non posso che esprimere il mio rammarico che si voglia ancora una volta, attraverso una procedura retardatrice, recare un danno all'economia del Paese; e di ciò daremo ampia e precisa documentazione nella discussione che faremo in Aula.

PRESIDENTE. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione, e precisamente i senatori Busoni, Bardellini, Molinelli, Roveda, Boccassi, Asaro e Giustarini, ha chiesto che

il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il provvedimento stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea e la Commissione rimane quindi priva di poteri deliberanti su tale progetto di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per studi e sperimentazioni nel campo della energia nucleare » (1670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per studi e sperimentazioni nel campo della energia nucleare ».

Comunico che la Commissione di finanze e tesoro ha fatto sapere che non ha nulla da osservare per quanto concerne il lato finanziario del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUFOLI, *relatore*. Onorevoli senatori, ogni giorno che passa registra nuovi progressi e nuove possibilità del complesso formidabile dei problemi che si connettono o derivano dalla energia nucleare. Le Nazioni, che hanno avuto la fortuna e i mezzi di inserirsi per primi in tale mondo di cose nuove, stanno registrando di già successi concreti sul piano delle utilizzazioni pacifiche, ed è di questi giorni l'annuncio che in Inghilterra è imminente l'entrata in funzione della prima grande centrale elettrica termo-nucleare. Centrale davvero rivelatrice, se si pensa che già alla prima fase iniziale di questi nuovi orizzonti si prospetta la possibilità di un costo di produzione di energia elettrica non superiore a quello termico, che al presente, per esempio, nel nostro Paese è circa un terzo in meno di quello idroelettrico.

L'Europa divisa nelle Nazioni varie che la compongono e lontana dai grandi centri di reperimento di minerali scindibili già nel 1953 trovava il modo di esprimere una organizzazione europea per la ricerca nucleare, onde dal cumulo di risorse singole, pur limitate, potesse derivare la sufficienza di mezzi per operare in un campo che richiede investi-

menti di natura ingente e la mobilitazione delle intelligenze tecniche migliori di ogni Paese.

Peraltro l'8 aprile 1954 nel nostro Senato veniva presentato un disegno di legge per iniziativa dei colleghi Caron e Carmagnola e del compianto senatore Perrier, disegno di legge sul quale, chiamato a riferire, presentavo il 7 febbraio 1955 relazione calorosamente favorevole. Ma non mancarono le resistenze e le obiezioni, poichè è strano come l'Amministrazione ministeriale sia sensibile ad iniziative del genere: se per avventura su problemi di fondo, l'iniziativa parlamentare precede l'iniziativa del Governo, si manifestano subito le resistenze palesi ed occulte di ogni genere per evitare che l'iter legislativo si svolga autonomo e immediato.

Poichè si continuava ad insistere sull'argomento che il disegno di legge Caron, Carmagnola e Perrier non disciplinava la coltivazione e l'utilizzazione dei materiali interessanti l'energia nucleare, ancora i colleghi Perrier e Caron presentavano un disegno di legge al riguardo in data 18 maggio 1955, così come l'8 marzo dello stesso anno i senatori Montagnani, Donini, Pesenti ed altri presentavano una loro proposta per la nazionalizzazione e lo sviluppo dell'energia nucleare.

Il presente disegno di legge governativo di iniziativa della Presidenza del Consiglio, anche se si limita ad un iniziale finanziamento degli studi e sperimentazioni nel campo della energia nucleare, è testimonianza dunque finalmente della volontà di operare sul sodo e in via immediata, onde il nostro Paese non resti avulso del tutto da quanto si compie nel mondo e si presenti nel complesso del già delineato « Euratom » in posizione di qualche sia pur iniziale efficienza. Ma al disegno di legge che oggi esaminiamo si affianca di già la legge organica che deve regolare la intera materia della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione dei materiali interessanti l'energia nucleare e che è attesa ansiosamente dal Parlamento per regolare fin dal nascere ogni attività concreta in questo campo del nostro Paese.

Tutto quanto abbiamo detto sta a significare come l'approvazione del disegno di legge numero 1670, non possa che essere unanime e

immediata. Si tratta di mettere a disposizione dell'azione che attende 3 miliardi e 300 milioni e ciò senza pregiudizio delle formule che dovremo adottare nel campo prestigioso della produzione di energia mirabilmente e potentemente scaturente dalla scissione atomica di materie prime determinate.

Riferendo sul disegno di legge Caron, Carmagnola e Perrier in data 7 febbraio 1955, non nascondevo certo l'appassionato entusiasmo per questo mondo che dal creato veniva a schiudersi agli umani per conquista di formidabili ingegni. Non tacevo certo l'argomentazione che la Provvidenza così aveva disposto perchè nuove potenze di energia in misura incomparabile venissero ad aggiungersi a quelle note, assicurando la continuità nei secoli delle fonti di vita e di progresso. Mi sentivo gioioso e ne sottolineavo la motivazione inequivocabile, scrivendo:

« Questo mondo dell'atomo che ha scoperto la sua potenza rapportabile alle dimensioni dell'universo, per la genialità di uomini che ebbero da Dio la virtù incomparabile del più alto sapere e delle più alte energie speculative nel campo del vero e del perenne, ha avuto presenti ancora una volta grandi scienziati italiani, ed Enrico Fermi è personalità tra le più eminenti di questa immane conquista dell'ucmo ».

È evidente che ogni discussione sulle forme e sulla struttura delle varie attività nel mondo nucleare, nell'ambito del nostro Paese, sarà motivo di trattazione ampia ed adeguata quando le Camere saranno chiamate a discutere il disegno di legge governativo che regolerà la intera materia. Vorrei, quindi, sperare che tutti i colleghi si sentiranno come me desiderosi di dare il proprio assenso a questo disegno di legge, onde al più presto possano operare i benefici derivanti da stanziamenti di un certo rilievo, ove si pensi che la prima proposta di legge Caron prevedeva annualmente disponibilità intorno al miliardo e mezzo. Ma il tempo perduto va in qualche modo sia pure parzialmente recuperato senza il minimo ritardo: si promulghi al più presto possibile la legge oggi in discussione che ci renderà partecipi in qualche modo di una realtà in fervido

movimento in ogni Nazione che contribuisce al progresso mondiale e che ad esso intende dare il proprio sia pur tenue ausilio. Ripetere qui argomentazioni e notizie già contenute nelle precedenti relazioni di presentazione e di illustrazione dei disegni ricordati, mi sembra, almeno in questo caso, del tutto superfluo; rifacciamoci dunque ad esse!

Ricordiamoci comunque, onorevoli senatori, quello che fu già precisato sulla misura delle forze in giuoco: la possibilità di produrre grandi quantitativi di energia partendo dai cosiddetti « combustibili nucleari » è data dal fatto che le riserve energetiche mondiali espresse in grandi calorie (Kcal) sono rappresentate sulla base delle conoscenze odierne delle riserve del mondo in 22.070 quale contenuto energetico di 1.018 Kcal. Il solo uranio naturale considerato tutto scindibile ne rappresenta ben 450.000. Un rapporto il cui ordine di grandezza soddisfa davvero ogni fantasia e tranquillizza l'umanità intera circa le sue risorse avvenire!

Nessuna esitazione dunque ci prenda e nessun proposito di argomentare per il meglio. Siamo ad un punto di partenza che va senz'altro acquisito; prepariamoci invece ad approfondire e discutere il disegno di legge che dovrà regolamentare definitivamente sulla intera, ampia e determinante materia della energia nucleare.

Il problema urge e sospinge sotto tutti i profili; specie a casa nostra dove la situazione di fatto delle disponibilità di forze energetiche e di energia elettrica sono tuttora carenti, anche se nuove prospettive si dischiudono nel settore degli idrocarburi. Carezza che, ad esempio, per quanto riguarda l'energia elettrica trova oggi nuove interessantissime segnalazioni di fatti in movimento mercè il sorgere delle pri-

me grandi centrali termiche a base nucleare. E siccome l'obiezione che da parecchi viene espressa è dei presumibili alti costi di tale energia elettrica termonucleare, farò riferimento a costi già individuati e in essere in quei Paesi che hanno avuto la fortuna per la potenza delle loro risorse economiche di mettersi già in marcia. Sarà tale esemplificazione di costi e di realtà nuove, un motivo di più per procedere ad una rapida approvazione di questo disegno di legge. Ma più di tutto occorre auspicare che presto segua la legge definitiva che deve disciplinare la ricerca, la coltivazione, l'utilizzo della energia nucleare. Come possibile attendere ancora quando si profilano memorabili eventi e quando sul piano europeo si è posto in marcia con particolari positive prospettive, il problema fondamentale dell'Euratom? Come partecipare e come presentarci a tali iniziative benefiche davvero per le collettività nazionali libere d'Europa, se nulla avremo deciso e nulla fatto nel merito, nemmeno nel campo della preparazione legislativa e dell'approntamento degli organi operanti? È ovvio peraltro che proprio in considerazione di questa realtà in marcia, bisogna che la legge generale sia armonizzata strettamente con quanto fatto in merito nelle Nazioni del mondo, dove il problema da tempo è stato affrontato e impostato anche sul piano giuridico. Occorre cioè che la nostra legge futura non suoni avulsa dal tono generale delle altre realizzazioni, ma ad esse possa affiancarsi senza discriminazioni e senza particolarità, controproducenti comunque, se dissonanti dalle formule in atto.

Allo scopo di informare più chiaramente la Commissione circa le iniziative assunte da altri Paesi per la costruzione di reattori, faccio presenti, come ho già annunciato, alcuni dati illustrativi.

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI REATTORI DI POTENZA IN ALCUNI PAESI

Nei dati economici è stato considerato il dollaro a Lit. 625.

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DELLA ATOMIC ENERGY COMMISSION (USA)

	Potenza elettrica	Data completamento	Località
Pressurized Water Reactor (PWR)	60 MW	1957	Shippingport
Experimental boiling Water Reactor (E.B.W.R.) . .	5 MW	1956	Argonne
Sodium Graphite Reactor	7,5 MW	1955	Santa Susanna
Homogeneous Reactor Experiment N. 2 (H.R.E.-2) .	2 MW	1956	Oak Ridge
Experimental Breeder Reactor n. 2 (E.B.R.-2) . . .	15 MW	1958	Argonne

PROTOTIPI DI REATTORI DI POTENZA IN PROGETTO NEGLI STATI UNITI DA PARTE DI GRUPPI PRIVATI

	Westinghouse e Duquesne Co.	Consumers' Public Power District	Yankee Atomic Electric Co.	Power Reactor Development Co.	Nuclear Power Group	Consolidated Edison Company
Compagnia	Shippingport Pennsylvania	Nebraska	Western Mass	Detroit Edison Service Area	Vicino Chicago	Indian Point N. Y.
Località	Acqua in pressione (PWR)	Sodio-Grafite	Acqua in pressione	Veloce da conversione	Acqua in ebollizione	Acqua in pressione
Potenza reattore	60.000 kW	75.000 kW	134.000 kW	100.000 kW	180.000 kW	250.000 kW (2)
Costo reattore	\$ 37.700.000 miliardi Lit. 23,6	13.500.000 8,45	19.300.000 12,2	45.000.000 28,2	34.200.000 21,4	complessivi 55.000.000 34,4
Costo turbogeneratore	\$ 10.000.000 miliardi Lit 6,25	10.800.000 6,95	6.700.000 4,20	9.000.000 5,65	10.800.000 6,75	
Costo unitario \$/kW	630 Lit/kW 395.000	320 200.000	230 148.000	540 338.000	250 157.000	230 148.000
anno previsto di completamento	1957	1958-59	1959-60	1959-60	1960	1960

(1) Il P. W. R. viene costruito per la A. E. C.

(2) Compreso il surriscaldatore convenzionale della potenza di 110.000 kW.

GRAN BRETAGNA. PROGRAMMA PROVVISORIO PER IL DECENNIO 1955-65

Numero di centrali	Numero di reattori per centrali	Potenza elettrica installata per reattore	Data di inizio della costruzione	Data di fine della costruzione	Combustibile nucleare	Moderatore	Raffreddamento
2	2	50-100	metà 1957	1960-61	Uranio naturale	grafite	gas (CO ₂)
2	2	50-100	1958-59	1963	Uranio naturale	grafite	gas (CO ₂)
4	1	100-150	1960	1964	—	grafite	gas (?)
4	1	100-150	1961-62	1965	—	—	liquido

Potenza elettrica totale installata: {
 alla fine del 1963 - 400-800 Megawatt
 alla fine del 1965 - 1500-2000 Megawatt.

Questa tabella è ricavata da:

A programma of nuclear power - Cmd 9389 Londra; presentato in Parlamento nel febbraio 1955.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)50^a SEDUTA (14 novembre 1956)

Di alcune delle centrali elencate sono riportati i seguenti particolari, secondo i quali l'impianto più caro risulta quello di Shippingport.

COSTO DEL KWH PRODOTTO DAL P. W. R. COSTRUITO DALLA WESTINGHOUSE A SHIPPINGPORT (1)

(260 MW termici - 60 MW elettrici).

	Mills/kWh	Lit/kWh
<i>Primo nocciolo</i>		
(8000 ore lavorative, ossia circa un anno e mezzo)		
Spese fisse	15	—
Fabbricazione elementi combustibili, zirconio, ecc.	39	—
Spese di esercizio	3	—
	57	—
Reddito vendita sostanze radioattive	5	—
Costo totale effettivo	52	32,5
<i>Secondo nocciolo.</i>		
Pot. elettrica aumentata a 90 MW	32	20,0
<i>Terzo nocciolo</i>		
	15	9,4

(1) « Nucleonics », gennaio 1956, pag. 14.

REATTORE OMOGENEO (OAK RIDGE)

	Nocciolo	Mantello	Totale
Potenza elettrica, MW	—	—	100
Costo dell'impianto	250-300 \$/kW installato 160-190.000 Lit/kW installato		

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

50ª SEDUTA (14 novembre 1956)

LIQUID - METAL - FUEL - REACTOR (L. M. F. R.) - (BROOKHAVEN NATIONAL IAB)

Potenza elettrica	210.000 kW
Costo dell'impianto	240 \$/kW installato (150.000 Lit/kW installato)

ASPETTI ECONOMICI DEL L. M. F. R. (210 MW)

	Milioni \$	Miliardi Lit.
Capitale investito	43,8	27,4
In cui sono inclusi:		
carica iniziale di U	4,7	2,94
carica iniziale di Th	1,5	0,94
Ei, Na, Na-K	3,0	1,88
Spesa annua per i trattamenti chimici	2,5	1,56
Periodo di ammortamento:		
Turbine 30 anni		
reattore 15 anni		
Costo kWh	Mills/kWh	Lit/kWh
Per utilizzazione della centrale del	80 % 7 ½	4,70
	90 % 6 ½	3,75

Costo della centrale tipo Calder Hall (150 MW termici-65 MW elettrici).

URANIO NATURALE - MODERATORE GRAFITE - RAFFREDDAMENTO A GAS

	Capitale investito (miliardi di lire)	Costo annuale (miliardi di lire)
Reattore	13	1,18
Altri impianti	19,5	1,19
Totale per la costruzione	32,5	2,37
Costo della carica iniziale di uranio	8,6	0,35
Totale	41,1	2,72
Altre spese di esercizio	—	2,98
Totale	—	5,70
Costo dell'energia elettrica prodotta sulla base di una utilizzazione dell'80 per cento	9	mills/kWh
Guadagno della vendita del plutonio	— 4	mills/kWh
	5	mills/kWh
	3,12	Lit/kWh

Nelle previsioni inglesi, il servizio del capitale è stato calcolato in ragione di 7,3 per cento per interessi, più ammortamento, da gravare sulla cifra totale di 32,5 miliardi per la costruzione, mentre sul costo della carica iniziale è applicato soltanto l'interesse del 4 per cento, essendo le spese di rigenerazione comprese nella voce « altre spese di esercizio ».

Nei calcoli americani, più aderenti alla situazione italiana, si applica il 16 per cento invece del 7,3 per cento per servizio complessivo dei capitali e l'interesse dell'8 per cento invece del 4 per cento. Su questa base il kWh di Calder Hall passerebbe da 3,13 lire a 6,05 lire.

A conclusione della mia relazione, prego i colleghi di dare il proprio voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-1957, la spesa complessiva di L. 3.300 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'espletamento delle seguenti attività:

a) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della fisica nucleare, promuovere il coordinamento delle iniziative che potranno sorgere nello stesso campo di studi e ricerche, attuare tale coordinamento nell'ambito delle leggi vigenti;

b) promuovere e incoraggiare lo sviluppo delle applicazioni industriali dell'energia nucleare;

c) mantenere rapporti e sviluppare la collaborazione con le organizzazioni internazionali e con gli Enti stranieri che operano nel campo degli studi nucleari;

d) provvedere alla costruzione di un primo reattore sperimentale e degli impianti connessi, nonchè al relativo esercizio.

TARTUFOLI, *relatore*. Proporrei di aggiungere, nella prima parte, dopo le parole: « del Ministero dell'industria e commercio », le altre: « da erogare al Consiglio nazionale delle ricerche per il Comitato nazionale per le ricerche nucleari ».

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Debbo osservare che circa l'emendamento proposto dal senatore Tartufoli insorgono due preoccupazioni. La prima è la seguente: se il Ministero dell'industria deve erogare al Comitato nazionale per le ricerche nucleari, che non ha personalità giuridica, la somma di cui all'articolo 1, l'operazione dovrà

essere sottoposta ai controlli previsti dalle leggi vigenti (Corte dei conti, ecc.), per modo che potranno crearsi degli intralci. Se, invece, viene attribuita la intera somma al Consiglio nazionale delle ricerche, che ha personalità giuridica, il Ministero versa la somma al Consiglio nazionale delle ricerche, il quale in virtù della presente legge la passerà al Comitato nazionale per le ricerche nucleari. Il procedimento risulta, pertanto, semplificato.

Devo accennare ad un'altra preoccupazione, che è suggerita dall'esperienza. Mi auguro che questa preoccupazione sia superata per l'avvenire; comunque, è sempre possibile l'insorgenza di frizioni tra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Comitato nazionale per le ricerche nucleari. In tal caso la questione si complicherebbe ancor più di come sopra prospettato.

Nella considerazione, tuttavia, che il provvedimento di legge ha la durata soltanto di un anno, dato che nel frattempo sarà presentata e verrà discussa la nuova legge che regolerà la personalità giuridica del Comitato nazionale per le ricerche nucleari e che darà assetto alla intera materia, penso che si possa fare atto di fiducia nella collaborazione tra i due Enti e superare, per tal modo, le difficoltà procedurali di controllo.

Comunque mi rimetto al parere della Commissione,

TARTUFOLI, *relatore*. L'onorevole Ministro ha acutamente e con esattezza individuato i termini della situazione: il Consiglio nazionale delle ricerche entra in causa, dal momento che esso soltanto ha personalità giuridica. D'altronde io penso che si debba considerare superata l'ipotesi di una frizione fra i due Enti. Quindi, facendo nostra la speranza e l'auspicio dell'onorevole Ministro per un nuovo ciclo di collaborazione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Comitato nazionale per le ricerche nucleari, credo che l'articolo 1 possa essere approvato con l'emendamento da me proposto.

DE LUCA. Non sono così ottimista come il senatore Tartufoli, e non penso che l'intera somma sarà erogata al Comitato nazionale per

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

50ª SEDUTA (14 novembre 1956)

le ricerche nucleari. Quindi dichiaro di astenermi dalla votazione.

BATTISTA. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Tartufoli, perchè in tal modo il Consiglio nazionale delle ricerche, che riceve 1 3 miliardi e 300 milioni, è obbligato a metterli a disposizione del Comitato nazionale per le ricerche nucleari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Tartufoli, tendente ad aggiungere dopo le parole: « del Ministero dell'industria e del commercio » le altre: « da erogare al Consiglio nazionale delle ricerche per il Comitato nazionale per le ricerche nucleari ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 1 e fino all'entrata in vigore della legge sulla disciplina generale della ricerca e della coltivazione dei minerali fonti di combustibili nucleari e sulla produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi, il Ministro per l'industria ed il commercio si avvarrà del Comitato Nazionale per le ricerche nucleari, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1952, modificato dal decreto 24 agosto 1956.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura della spesa di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 1956-57, si provvederà con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane » (1619) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane », già approvato dalla Camera dei deputati.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Nella scorsa seduta furono sollevate delle obiezioni soprattutto per quanto riguarda l'inclusione specifica della società A.R.A.R.-S.P.E.I. nel disegno di legge, e pertanto fu chiesto il rinvio della discussione per un più approfondito esame della questione.

L'A.R.A.R.-S.P.E.I. è sorta per effetto del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, che all'articolo 5 dice: « L'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) per le eventuali operazioni di esportazione dei materiali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, può essere autorizzata dal Ministero del tesoro a costituire o rilevare, se del caso, una società commerciale a carattere nazionale ».

L'A.R.A.R., avvalendosi di questa facoltà ha costituito la Società A.R.A.R.-S.P.E.I. che ha una distinta personalità giuridica. Con leg-

ge 11 marzo 1953, n. 182, a questa società è stata attribuita la facoltà di operare quale mandataria dell'I.M.I. nel campo della concessione di prestiti per acquisti di macchinario o di attrezzature a pagamento differito o rateale assistito da patto di riservato dominio. L'A.R.A.R.-S.P.E.I. è una società anonima, che ha le possibilità di acquisire la riserva di proprietà, provvedendo ad acquistare in proprio (con i fondi dell'I.M.I.) i macchinari e rivendendoli con pagamento rateale all'impresa da finanziare. La garanzia della riserva di proprietà non può conseguirsi se non dal proprietario venditore del macchinario.

Il disegno di legge in esame riprende perciò una formula e una terminologia già usate in una legge formale, la legge 11 marzo 1953, n. 182, che considera i prestiti I.M.I.-E.R.P.

L'attività svolta dall'A.R.A.R.-S.P.E.I. è raccolta in una relazione, che è stata messa a disposizione di tutti i membri della Commissione. In sintesi l'I.M.I.-E.R.P., attraverso la società di cui abbiamo parlato, ha erogato circa 17 miliardi a piccole e medie imprese.

Ma mi pare che la questione verta essenzialmente sul fatto che la Commissione, secondo quanto fu detto nella precedente seduta, non desidera che si pregiudichi il problema dell'eventuale abolizione dell'A.R.A.R. Affermo chiaramente che, a nostro parere, l'inciso contenuto nell'articolo 1 e ripetuto nei successivi « ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567 » non può significare che il Parlamento desideri mantenere in vita l'A.R.A.R., problema che è invece connesso al disegno di legge che si trova ora all'esame della Camera e che riguarda gli enti superflui. In questo senso possiamo essere favorevoli all'emendamento soppressivo che, a quanto ho compreso, il relatore ha in animo di proporre.

MORO, relatore. Nella relazione ho già detto chiaramente che nel formulare la mia riserva finale non avevo nessuna intenzione di impedire o di ostacolare comunque la inclusione dell'A.R.A.R.-S.P.E.I. tra gli enti specializzati che possono operare nei termini di questo disegno di legge. Trovavo viceversa e trovo non opportuno, anzi considero costume discu-

tibile menzionare in una norma di legge un ente quasi a titolo esemplificativo. Tanto più che una simile menzione non è produttiva di nessun effetto giuridico nulla aggiungendo alle facoltà di azione di cui l'ente in questione già gode. Con l'emendamento soppressivo da me proposto non si impedisce pertanto alla A.R.A.R.-S.P.E.I. di essere incluso tra gli enti specializzati previsti nel disegno di legge. Nella mia relazione del resto ho sottolineata tutta l'importanza del lavoro svolto da questa società per la erogazione dei prestiti I.M.I. Ma proprio per questo non vedo la necessità e tanto meno l'opportunità di ricordarla nella legge. Ci penseranno gli istituti bancari a valersi degli enti specializzati più idonei per dare la più larga esecuzione alla legge che abbiamo in esame. Credo che con questi chiarimenti la Commissione possa approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Il relatore propone a questo articolo, e per analogia agli articoli 2 e 3, un emendamento soppressivo delle parole: « ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti speciali, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo, proposto dal relatore, delle parole: « ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti possono delegare ad enti specializzati, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo, proposto dal relatore, delle parole: « ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 con questa modificazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.